



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Sen. Nunzia Catalfo
Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

On. Roberto Speranza
Ministro della Salute
gab@postacert.sanita.it

Oggetto: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020.

Illustri Ministri,

come è noto alle SS.VV. il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il Protocollo indicato in oggetto.

Tale protocollo di intesa tra le parti sociali (apparentemente CGIL, CISL, UIL, Confindustria e Confapi) definisce una serie di misure da attuare nelle aziende nell'attuale fase di emergenza legata all'epidemia COVID-19.

Il documento contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nel l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovvero Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Nel documento, suddiviso in tredici parti, al punto 12 ci sono misure che riguardano in modo specifico le attività professionali dei medici competenti. In particolare, esso recita: **"... la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale..."**.

Questa Federazione, Ente pubblico sussidiario dello Stato, che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio della professione, sottolinea che figura di particolare rilevanza in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi lavoro è quella del medico competente. Il medico competente, infatti, collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale.

La FNOMCeO non può non rilevare con rammarico come né il Governo né le parti sociali abbiano ritenuto necessario consultare, ai fini dell'acquisizione di un parere preventivo, la rappresentanza istituzionale esponenziale della professione medica oltre alle Società e Associazioni scientifiche inerenti alla medicina del lavoro e all'attività professionale del medico competente.

Si fa notare che fin dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i medici competenti hanno collaborato in maniera fattiva con i datori di lavoro, cercando di mettere in campo tutti i mezzi necessari per attuare misure di prevenzione, seppur trovandosi a lavorare spesso in ambienti a volte di impossibile sanificazione e privi di dispositivi di protezione individuale. Nella gran parte dei casi si tratta di liberi professionisti che devono dotarsi autonomamente di dispositivi di protezione adeguati in un momento in cui è difficile accedere al loro acquisto.

La FNOMCeO sottolinea che l'attività di sorveglianza sanitaria, in particolare per le visite periodiche, dovrebbe essere equiparata a quanto è stato espresso per gli ambulatori di medicina generale e di pediatria, con un differimento delle visite ad emergenza terminata ed uniformarsi, quindi, alle indicazioni delle autorità sanitarie nazionali e locali, soprattutto al fine di ridurre la mobilitazione non necessaria di lavoratori negli ambienti di lavoro, abbattendo il rischio di diffondere ulteriormente l'infezione in ambito professionale e comunitario. *La visita medica periodica, infatti, rappresenta un rischio di contagio reciproco, anche per l'accertata e non indifferente prevalenza di positivi asintomatici.*

La "visita medica", preventiva o periodica o di cambio mansione, è l'atto conclusivo di un accertamento sanitario spesso formato da esami e approfondimenti, il cosiddetto "protocollo sanitario in funzione del rischio". Alla luce delle disposizioni contenute nel DPCM 8 marzo 2020, appare complesso ritenere che il lavoratore possa recarsi in un centro medico, in un laboratorio ad eseguire gli accertamenti specialistici richiesti dal medico competente. Altresì problematico sembra che il medico competente possa procedere alla convocazione del lavoratore per visitarlo ed esprimere il giudizio di idoneità.

In conclusione, alla luce di quanto suesposto, questa Federazione ritiene che il suddetto protocollo dovrebbe subire le necessarie modifiche e integrazioni, al fine di stabilire che le prestazioni di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. siano limitate alle urgenze. All'uopo si ritiene necessario un intervento normativo mirato.

Certi della sensibilità delle SS.VV., si inviano cordiali saluti

Firmato digitalmente da

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

FILIPPO ANELLI

O = FNOMCEO
C = IT